

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3013

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**INGRAO, REBECCHI, CRIPPA, BERTEZZOLO, RUSSO
SPENA, CIABARRI, TRABACCHINI, BETTIN, GUIDI, CAL-
ZOLAIO, DI PRISCO, DORIGO, INNOCENTI, LORENZETTI
PASQUALE, FELISSARI, FAVA**

Norme a favore dei volontari feriti o caduti nei territori
della ex Jugoslavia

Presentata il 4 agosto 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 5 giugno 1993 sulla strada tra Gornj Vakuf e Novi Travnik, in Bosnia centrale, cinque volontari italiani, che portavano aiuti alle popolazioni colpite dalla guerra, sono stati aggrediti e derubati di tutto, da una banda di irregolari, probabilmente croati. Tre dei volontari, Fabio Moreni, di 40 anni, di Cremona, Guido Puletti, di 40 anni, di Brescia e Sergio Lana, di 21 anni, di Grussago, sono stati uccisi; i due sopravvissuti, Agostino Zanotti, di 34 anni, di Roncadelle e Cristian Penocchio, di 26 anni, di Brescia, si sono salvati a stento dal massacro.

L'evento ha suscitato una grande emozione nel nostro Paese. Si è scoperta, attraverso questa tragedia, la realtà fino

allora poco nota, delle migliaia di pacifisti, di volontari, di obiettori di coscienza, che dall'inizio del conflitto nella ex Jugoslavia hanno portato aiuti, costruito solidarietà e comunicazione, organizzato l'accoglienza e la protezione dei profughi. Si è finalmente riattivato il « tavolo di coordinamento » fra Governo, enti locali e organismi del volontariato, il cui lavoro, avviato nel maggio del 1992, era rimasto bloccato per più di un anno. Si è avviato un difficile cammino per dare finalmente riconoscimento all'esperienza dei volontari, rendendo più efficace, più sicuro, meglio coordinato il loro lavoro. La presente proposta di legge nasce nell'ambito di quell'impegno globale, proponendosi di risolvere il complesso problema dei risar-

cimenti in caso di morte, ferite, o lesioni riportate nell'ambito di questa coraggiosa opera di solidarietà.

La complessità del problema nasce dalla natura particolare del volontariato nella ex Jugoslavia. Altri conflitti, infatti, o altre situazioni di emergenza umanitaria quali quelle purtroppo molto diffuse in tutto il Sud del mondo, hanno luogo in zone lontane, a volte anche molto lontane, dal nostro Paese. I volontari che si recano in questi Paesi lo fanno in genere per periodi di tempo lunghi, e nell'ambito di grandi organizzazioni, ovvero di organismi governativi o indirettamente finanziati dal Governo. Nella maggior parte dei casi, pertanto, come per i volontari che operano nell'ambito della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione internazionale, il problema dell'indennizzo ai feriti o ai superstiti è affrontato tramite meccanismi di copertura assicurativa, in genere a carico dell'ente di volontariato.

Nei territori della ex Jugoslavia, invece, la vicinanza territoriale, la partecipazione emotiva alla tragedia, la presenza al conflitto di una fitta rete di rapporti e di legami con le popolazioni interessate, ha favorito il fiorire di centinaia di micro-progetti di solidarietà, molto diffusi sul territorio, e gestiti da una molteplicità di soggetti diversi: associazioni nazionali e confederazioni sindacali, ma anche enti locali grandi e piccoli, piccoli gruppi locali, persino gruppi di amici o mini-strutture di volontariato costruite *ad hoc*. Anche le forme di impegno dei volontari sono di tipo analogo: più che l'impegno di lungo periodo nell'ambito di grandi progetti, l'impegno frequente e ricorrente, anche per periodi molto brevi, a volte di una settimana o di un fine settimana.

Persino una svolta importante, quale quella rappresentata dalla nascita del Consorzio italiano di solidarietà, che raccoglie fino ad oggi un centinaio di gruppi, pur potendo, col tempo, garantire maggiore informazione, coordinamento, e dunque anche una maggiore sicurezza dei volontari, non ha mutato comunque, né intende mutare, la natura di fondo di questo

tipo di volontariato, e le modalità in cui esso viene esercitato.

Lo stesso caso dei tre volontari uccisi rientrava in questo tipo di esperienza, peraltro di grande valore, non solo etico, ma pratico, poiché garantisce un'alta flessibilità operativa, in una situazione in continuo mutamento.

Pensare a forme di copertura assicurativa per questo tipo di lavoro appare onerosissimo e nei fatti impraticabile; tanto più in quanto si tratta di organismi che operano in condizioni di grave scarsità di mezzi, privi di finanziamento pubblico, e che investono tutte le risorse disponibili nell'opera umanitaria in cui si sono impegnati. Per questo motivo, si è ritenuto necessario elaborare una normativa *ad hoc*, prendendo come riferimento normativo i provvedimenti di legge a favore di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche (legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni). Anche in quelle situazioni, infatti, si registra il caso di un'assunzione diretta di responsabilità da parte dello Stato nei confronti delle vittime, spesso occasionali, di atti di violenza cieca e feroce, in base al principio secondo cui tale violenza colpisce non solo i singoli, ma l'intera collettività. Se tale responsabilità è stata consapevolmente assunta nei casi di vittime anche del tutto inconsapevoli della violenza terrorista, tanto più essa appare necessaria nei confronti di cittadini che consapevolmente sfidano il rischio, a volte fino al sacrificio estremo, in nome di valori comuni di solidarietà e di nonviolenza.

Della loro opera di volontari ci sarà sempre più bisogno, per molto tempo ancora. Se infatti si giungerà, come tutti auspichiamo, ad un accordo di pace, il lavoro di ricostruzione di quelle terre martoriate, l'assistenza ai profughi, richiederanno anni ed anni. Per molto tempo ancora, il lavoro non sarà privo di rischi, né immune da episodi di violenza; tanto più se, come appare purtroppo possibile, l'accordo raggiunto non dovesse ottenere una pace giusta, e dovesse essere fondato sulla spartizione etnica, con il prevedibile moltiplicarsi di espulsioni, trasferimenti

forzosi, violazioni dei diritti umani. Inutile osservare, infine, di quanta opera di solidarietà ci sarà bisogno nel tragico caso di una prosecuzione della guerra, di un suo ulteriore inasprimento.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge che vi sottoponiamo si compone di sei articoli. L'articolo 1 disciplina i casi di indennizzo ai familiari di coloro che hanno perso la vita in conseguenza della partecipazione a missioni umanitarie nei territori della ex Jugoslavia, gestite da organismi riconosciuti dal summenzionato « tavolo di coordinamento » con il volontariato, istituito ai sensi della legge 24 settembre 1992, n. 390. Con tale definizione, si sono voluti individuare con chiarezza i possibili beneficiari, tramite l'unica struttura ufficiale il cui scopo precipuo è proprio il rapporto con ogni forma di volontariato, dalle associazioni maggiori ai piccoli progetti su base locale. Quanto all'entità, ai beneficiari e alle modalità di erogazione dell'indennizzo, nonché alla possibilità di optare per un assegno vitalizio, fatte salve alcune differenze, e l'esigenza di un ag-

giornamento delle cifre, esse sono state mutuare dalla citata legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni.

Analogamente si è proceduto per l'articolo 2, che disciplina l'indennizzo per i casi di invalidità permanente conseguente alla partecipazione alle missioni umanitarie di cui all'articolo 1; anche in questo caso, è prevista la possibilità di optare per un assegno vitalizio.

Nell'articolo 3, di nuovo analogamente a quanto definito dalla citata legge n. 466 del 1980, si prevede che le prestazioni sanitarie attinenti a ferite o lesioni riportate in conseguenza della partecipazione alle missioni umanitarie siano esenti dal pagamento di *ticket*.

L'articolo 4 definisce termini e procedure per la corresponsione dei benefici, mentre l'articolo 5, ancora in analogia con la citata legge n. 466 del 1980, stabilisce la rivalutazione automatica annuale dei benefici stessi. L'articolo 6, infine, definisce la copertura finanziaria degli oneri, valutati fino a lire 2,5 miliardi per gli anni 1993 e 1994.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Indennizzo ai superstiti).

1. Ai componenti la famiglia di colui o colei che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza della partecipazione a missioni umanitarie nei territori della ex Jugoslavia, gestite da organismi riconosciuti dal tavolo di coordinamento con il volontariato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 24 settembre 1992, n. 390, è corrisposto un indennizzo complessivo, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 250 milioni, secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 del presente articolo è corrisposto altresì ai conviventi *more uxorio* e ai soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i figli.

3. Nei casi indicati ai commi 1 e 2, i beneficiari possono optare, in luogo dell'indennizzo in unica soluzione, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare:

a) lire 1.000.000 mensili, se i beneficiari sono in numero non superiore a tre;

b) lire 600.000 mensili, se i beneficiari sono quattro o cinque;

c) lire 500.000 mensili, se i beneficiari sono in numero superiore a cinque.

ART. 2.

(Altri casi di indennizzo).

1. A chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza della partecipazione alle missioni di cui all'articolo 1, è corrisposto un indennizzo fino a lire 250 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di lire tre milioni per ogni punto di percentuale.

2. Laddove l'invalidità permanente sia pari almeno a due terzi della capacità lavorativa, il beneficiario può optare, in luogo dell'indennizzo in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entità della invalidità permanente, in riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale.

ART. 3.

(Esenzione dai ticket sanitari).

1. Le prestazioni sanitarie attinenti a ferite o lesioni riportate da cittadini italiani in conseguenza della partecipazione alle missioni di cui all'articolo 1 sono esenti dal pagamento di *ticket*.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'interno, le modalità di attuazione dell'esenzione di cui al comma 1.

ART. 4.

(Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici).

1. Al fine di ottenere i benefici di cui alla presente legge, gli interessati devono presentare domanda, a pena di decadenza, entro due anni dalla data dell'evento le-

sivo o del decesso. Per gli eventi pregressi, lo stesso termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

(Rivalutazione dei benefici).

1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

2. Gli indennizzi previsti dalla presente legge sono rivalutati con i criteri di cui al comma 1, alla data della corresponsione e sono esenti dal pagamento dell'IRPEF.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2,5 miliardi per ognuno degli anni 1993 e 1994, si provvede con riduzione pari all'1 per cento delle autorizzazioni di spesa contenute in ciascuno dei capitoli della categoria 4 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1993, e corrispondenti capitoli per il 1994.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad individuare i capitoli le cui autorizzazioni di spesa devono essere ridotte ai sensi del comma 1, nonché ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.